

Novità introdotte dal

DECRETO LEGISLATIVO
31 marzo 2023, n. 36.

Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia
di contratti pubblici.



**associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola**

Parleremo di:

Principi (Artt. da 1 a 11)

Soglie di valore

Procedure per l'affidamento (Art. 50)

Cause di esclusione (Artt. 94 e 95)

Soccorso Istruttorio (Art. 101)

Soglie di rilevanza europea (Art. 14)

Responsabile Unico di Progetto (Art. 15)

Soglie e procedure per acquisto di beni
e servizi

Rotazione degli affidamenti (Art. 49)

Commissione Giudicatrice (Art. 51)

Controlli possesso requisiti (Art. 52)

Garanzie sotto soglia (Art. 53)

Esclusione automatica offerte anomale (Art. 54)

Consultazioni preliminari di mercato (Art. 77)

La completa digitalizzazione degli appalti

Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

Allegati al codice

Art.1 Principio del **risultato**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
3. Il principio del risultato **costituisce attuazione**, nel settore dei contratti pubblici, **del principio del buon andamento** e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Art.2 Principio della fiducia

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa **costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi**, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa (omissis). **Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché (...)

Art.3 Principio dell'**accesso al mercato**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art.4 Criterio interpretativo e applicativo.

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Fonte ANAC: costituisce il più forte impulso ad uscire dai FORMALISMI e ad abbattere le ritrosie ad esercitare la piena DISCREZIONALITÀ e INNOVARE. Tutto l'articolato deve essere letto in chiave finalistica con l'intento di realizzare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell'accesso al mercato.

Art.10 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.



1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
2. Le **cause di esclusione di cui agli articoli 94** (Cause di esclusione automatica) e **95** (Cause di esclusione non automatica) **sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**

Cause di esclusione automatica (Art. 94)

- **Condanna penale definitiva - con elenco dei reati che causano esclusione** (commi 1 e 2) ed elenco dei soggetti da controllare (c. 3).
- **L'O.E. destinatario di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.** (sanzioni e provvedimenti elencati nel codice) (c. 5).
- **L'O.E. sottoposto a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o concordato preventivo (...)** (c. 5)
- **L'O.E. iscritto nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, fino a quando opera l'iscrizione** (c. 5)
- **L'O.E. che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Agenzia delle Entrate)** (c.6)

Cause di esclusione non automatica (Art. 95)

- Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
- Conflitto di interesse
- Distorsione della concorrenza
- Illeciti professionali gravi, che rendano dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente (indicati in modo tassativo all'art. 98)
- gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. La gravità va valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto (vedi Allegato II.10)

Requisiti di ordine speciale (Art. 100) e

Nella sostanza, nulla cambia rispetto all'art. 83 del d.lgs. 50/2016

Soccorso istruttorio (Art. 101)

È sanabile ogni omissione, inesattezza o irregolarità degli atti di gara, con eccezione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica.

Art.11 Principio di applicazione dei CCNL di settore.

1. Al **personale impiegato** nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è **applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore** (...) il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa (...).
2. Nei bandi e negli inviti **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione**, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
5. Le stazioni appaltanti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Soglie di rilevanza europea (Art. 14)

- ❖ euro **5.382.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- ❖ euro **140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali (...);
- ❖ euro **215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
- ❖ euro **750.000** per gli appalti di servizi sociali e assimilati (...).

Come stimare l'importo degli appalti (Art. 14)

- 6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice (...).**
- 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:**
- a) **l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente**, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

Responsabile Unico del Progetto (Art. 15)

Allegato I.2

Il RUP si occupa delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. **È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante** o dell'ente concedente e che sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonché nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l'unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Soglie e procedure per l'acquisto di beni e servizi (Art. 50 c. 1)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:**

b) affidamento diretto dei servizi e forniture (...) per importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture (...) **di importo pari o superiore a 140.000 €** e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Gestione elenchi di O.E. e Indagini di mercato

Criteri: OEPV / PPB (Art. 50)

- 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 (...) Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.**
- 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.**

Principio di rotazione degli affidamenti (Art. 49)

- ❖ In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto **al contraente uscente** nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Pertanto, la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (...);
- ❖ Si può derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;
- ❖ Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare
- ❖ Struttura del mercato (da motivare) - confermato il par. 3.7 delle L.G. ANAC 4/2018.

Commissione giudicatrice (Art. 51)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti (...) con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Superata incompatibilità per coloro che hanno svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nell'appalto. La stessa Commissione riesamina le offerte anche in seguito ad annullamento di una prima aggiudicazione (in base al principio della fiducia).

Commissione giudicatrice (Art. 93)

1. Va nominata solo nel caso della Offerta Economica più Vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. La commissione è composta da **un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5**. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Controllo sul possesso dei requisiti (Art. 52)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), **di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. **La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.**
2. Quando in conseguenza della verifica **non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati**, la stazione appaltante procede alla **risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento** indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Garanzie **sotto soglia** (Art. 53)

1. No garanzia provvisoria salvo eccezioni motivate (valore max. 1%)
2. Garanzia definitiva: facoltà di non chiederla «in casi debitamente motivati»; qualora richiesta, il valore è pari al 5%

Esclusione automatica offerte anomale (Art. 54)

1. Al comma 1 sono indicate le fattispecie in cui è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale
2. Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale va scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2

Termini dilatori (Art. 55)

1. La stipulazione del contratto avviene **entro trenta giorni dall'aggiudicazione**.

Consultazioni preliminari di mercato (Art. 77)

1. Le stazioni appaltanti possono svolgere **consultazioni di mercato** per predisporre **gli atti di gara**, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire **informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea**, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di **falsare la concorrenza** e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti (Art. 78)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o **abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto**, la stazione appaltante adotta **misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso**. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.
3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.

Contenuto dell'offerta: Domanda, Documento di gara unico europeo, Offerta, Altri doc. richiesti (Art. 91)

1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto **utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale** messa a disposizione dalla stazione appaltante **per compilare i seguenti atti:**
 - a) la domanda di partecipazione;
 - b) il **Documento di Gara Unico Europeo**;
 - c) l'offerta;
 - d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Il **ciclo di vita digitale dei contratti pubblici**, di norma, si articola in **programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione** (Art. 21) gestite nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali.

L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (Art. 22) ha, come pilastri, tra loro interoperabili, la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (Art. 23), il **FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** (Art. 24) gestiti dall'ANAC e le **piattaforme telematiche di approvvigionamento**. Di notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

1 aprile 2023 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del nuovo Codice è fissata al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.

Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1 luglio 2023 Efficacia disposizioni del codice

L'operatività del nuovo codice appalti parte dal 1 luglio 2023.

Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023

Come stabilito dall'[art. 226](#), nel periodo transitorio coesisteranno diverse norme.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal 1° luglio 2023, quando diventano efficaci le disposizioni del nuovo testo, il d. lgs. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (d.lgs 50/2016), del DL semplificazioni (DL 76/2020) e del DL semplificazioni bis (DL 77/2021).

Periodo transitorio fino alla piena digitalizzazione

Restano in vigore fino al **31 dicembre 2023** i seguenti articoli del d.lgs 50/2016:

- art. 70 – avvisi di pre-informazione;
- art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73);
- art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;
- art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Acquistano efficacia dal **primo gennaio 2024** i seguenti articoli del **dlgs 36/2023**:

- art. 27 – pubblicità legale degli atti;
- art. 81 – avvisi di pre-informazione;
- art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
- art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
- art. 85 – pubblicazione a livello nazionale.

Allegati al Codice Appalti d.lgs 36/2023

Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia:

- gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016,
- le diciassette Linee Guida ANAC,
- circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

Grazie per l'attenzione,
buon lavoro!